



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2493**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Nuove disposizioni in materia di compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici.

Il giorno **25 Novembre 2011** ad ore **08:30** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**ASSESSORI  
VICE PRESIDENTE**

**MARTA DALMASO  
ALBERTO PACHER  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**GIOVANNI GARDELLI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

Con l'articolo 3 del D.P.P. 18 marzo 2010, n. 9-41/Leg. concernente "Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici ai sensi degli articoli 37 e 39 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7), è stata approvata una modifica dell'articolo 15 relativa alla disciplina in materia di corresponsione dei compensi ai componenti della commissioni esaminatrici nominate ai fini delle procedure di assunzione.

In sostanza la suddetta modifica ha dimezzato i compensi fissi e raddoppiato quelli variabili al fine di una più equa proporzione tra l'impegno effettivamente prestato ed i compensi corrisposti contribuendo al contempo ad un risparmio di risorse finanziarie soprattutto per le procedure concorsuali con un basso numero di partecipanti; ha poi aggiunto che tali compensi spettano purché i componenti delle commissioni esaminatrici non siano dipendenti di enti pubblici in favore dei quali è bandita la procedura; ha previsto che con provvedimento motivato della Giunta provinciale sia comunque possibile stabilire, per ogni procedura, delle variazioni ai compensi previsti nel limite massimo del 25% ed infine ha specificato che i compensi previsti nella misura del 20 per cento spettano anche ai componenti delle commissioni esaminatrici che siano dipendenti di enti pubblici in favore dei quali è bandita la procedura.

In particolare il secondo ed il terzo comma del citato articolo 15, così come sopra modificato, dettano criteri da seguire nella definizione dei compensi, distinguendo un compenso base, di cui al secondo comma, lettera a), previsto in misura variabile da 385 euro a 800 euro, rapportato alla categoria di appartenenza del personale cui si riferisce la procedura concorsuale, da un compenso orario, di cui al secondo comma, lettera b), previsto in misura variabile da 50 euro a 140 euro, rapportato al numero delle prove – compresa l'eventuale preselezione - ed al numero dei concorrenti presenti alla prima prova (compresa l'eventuale preselezione).

Il terzo comma del medesimo articolo prevede che la Giunta provinciale, con proprio provvedimento, definisca i compensi di cui alle sopraccitate lettere a) e b), nei limiti previsti dalle stesse, da corrispondere ai componenti delle commissioni di concorso nonché le modalità specifiche di corresponsione dei compensi anche nei casi di procedure di selezione per assunzione a tempo determinato, di procedure di progressione economica nell'ambito dei livelli, di procedure di progressione nell'ambito della categoria, di procedure di progressione verticale, di mutamento di figura professionale, di accertamento della conoscenza di lingue straniere. Con tale provvedimento possono inoltre essere definite le modalità e i limiti per il riconoscimento delle spese di cui al comma 7 del medesimo articolo 15 che dispone: "Ai componenti della commissione compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento effettivamente sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni. Agli stessi compete inoltre l'indennità chilometrica ed il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo dell'automezzo nella misura e con le modalità previste per i dirigenti provinciali. Sono comunque poste direttamente a carico del bilancio provinciale le spese relative ai pasti consumati dalle commissioni esaminatrici in

occasione dei lavori nei limiti previsti per le analoghe spese per i comitati e le commissioni provinciali”.

Il terzo comma prevede infine che per ogni procedura la Giunta provinciale può stabilire delle variazioni (da intendersi in più o in meno) ai compensi previsti dal comma 2 nel limite massimo del 25 per cento.

Per completare il quadro relativo ai compensi spettanti si ricorda che i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 15, dispongono rispettivamente: il comma 4: “Gli importi indicati dal comma 2 possono essere aggiornati ogni due anni con provvedimento della Giunta provinciale in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT”; il comma 5: “L’attività svolta in qualità di componente di commissioni esaminatrici da personale che presti comunque servizio presso la Provincia è considerata attività di servizio ed è svolta in orario di lavoro; al medesimo personale e ai dipendenti provinciali, anche se non prestano servizio presso la Provincia, e ai componenti delle commissioni esaminatrici che sono dipendenti di enti pubblici in favore dei quali è bandita la procedura, sono corrisposti i compensi previsti dal comma 2 nella misura del 20 per cento”; il comma 6: “L’attività svolta in qualità di segretario di commissione esaminatrice è considerata attività di servizio ed è svolta in orario di lavoro; al segretario non spetta alcun compenso fermo restando la corresponsione dei compensi nella misura prevista dal comma 5, nel caso in cui lo stesso sia componente della commissione in qualità di esperto”.

Ritenuto opportuno non procedere all’aggiornamento ISTAT dei suddetti importi in quanto ritenuti già adeguati all’impegno previsto;

Si propone quindi di approvare l’allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione n. 2715 del 24 ottobre 2008.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

- 1) di definire i compensi di cui all’articolo 15 del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007, così come modificato con l’articolo 3 del D.P.P. 18 marzo 2010, n. 9-41/Leg., secondo quanto previsto nell’allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, dando atto comunque della facoltà da

parte della Giunta provinciale di stabilire, per ogni procedura, delle variazioni (in più o in meno) ai compensi previsti dal comma 2 nel limite massimo del 25 per cento;

- 2) di dare atto che il presente provvedimento trova applicazione nei confronti delle procedure per le quali non sia stata ancora nominata la relativa commissione esaminatrice alla data del presente provvedimento e che il momento temporale cui fare riferimento per definire i compensi, come determinati dal presente provvedimento, è la data dell'approvazione della nomina della Commissione esaminatrice;
- 3) di dare altresì atto che la presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione n. 2715 del 24 ottobre 2008;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

FL

**Allegato parte integrante**  
Allegato A)

ALLEGATO A)

**TABELLA 1 - COMPENSO BASE (art. 15, comma 2, lettera a )**

<b>Categoria/qualifica</b>	<b>Compenso base (€)</b>
A	385
B base ed evoluto	435
C base ed evoluto	485
D base ed evoluto	600
Direttori/dirigenti	650

**TABELLA 2 – COMPENSO ORARIO VARIABILE (art. 15, comma 2, lettera b )**

<b>numero prove previste dal bando</b>	<b>Compenso variabile (€)</b>		
	n. concorrenti da 1 a 100	n. concorrenti da 101 a 400	n. concorrenti da 401 in poi
1	50	60	70
2	60	70	80
3 e oltre	70	80	90

Il compenso spettante ai membri della commissione di concorso pubblico, di corso concorso pubblico, di selezione per assunzione a tempo determinato, di procedure di progressione verticale (sia infra che inter - categoria), di mutamento di figura professionale, di accertamento della conoscenza delle lingue straniere, che non siano dipendenti provinciali o che non prestino comunque servizio presso la Provincia e che non siano dipendenti di enti pubblici in favore dei quali è bandita la procedura, si calcola in base alla seguente formula:

$$ctot = cbas + cvar * h$$

dove:

**cbas** è il compenso base rilevato dalla TABELLA 1, a seconda della categoria/qualifica alla quale fa riferimento il concorso.

Se la procedura è una progressione si fa riferimento alla categoria finale d'inquadramento.

Per le procedure nelle quali non sia possibile fare un'immediata e certa equiparazione tra la figura a concorso e le categorie di riferimento proprie del comparto Autonomie locali, nel provvedimento di nomina della

commissione sarà determinata la categoria cui fare rinvio per la determinazione del compenso.

In caso di partecipazione alla commissione di membri sostituti o aggiunti, la quota erogata al membro effettivo e al sostituto sarà proporzionale alle ore effettuate da ciascun membro.

**cvar** è l'importo del compenso orario calcolato in base alla TABELLA 2, variabile a seconda del numero di prove (compresa l'eventuale preselezione) e del numero di concorrenti.

Il numero di concorrenti considerato ai fini del riconoscimento del compenso variabile fa riferimento al numero di soggetti che si presentano alla prima prova prevista dalla procedura (compresa l'eventuale preselezione). In caso di procedure che prevedono la valutazione dei titoli, questa è considerata alla stregua di una prova.

**h** è il numero di ore, risultante dai verbali, effettuate da ciascun componente della commissione.

**Al personale che presta servizio presso la Provincia e ai dipendenti provinciali che non prestano servizio presso la Provincia e ai dipendenti di enti pubblici in favore dei quali è bandita la procedura** spetta il compenso nella misura del 20% del compenso complessivo previsto per i membri che non siano dipendenti provinciali o che non prestino comunque servizio presso la Provincia.

Ai componenti della commissione che non siano dipendenti provinciali o che non prestino comunque servizio presso la Provincia o che non siano dipendenti di enti pubblici in favore dei quali è bandita la procedura compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di pernottamento effettivamente sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni. Agli stessi compete inoltre l'indennità chilometrica ed il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo nella misura e con le modalità previste per i dirigenti provinciali. Sono poste direttamente a carico del bilancio provinciale le spese relative ai pasti consumati dalle commissioni esaminatrici in occasione dei lavori nei limiti previsti per le analoghe spese per i comitati e le commissioni provinciali.

Per i seguenti tipi di procedura si specifica quanto segue:

- Per la procedura di **accertamento della conoscenza della lingua straniera**, che presenta caratteristiche peculiari rendendola difficilmente riconducibile agli schemi tradizionali, sarà erogato il compenso previsto per la categoria "D base".
- Per le procedure del **corso concorso pubblico**, che prevedono solitamente una selezione iniziale su una o più prove ed un'analoga selezione finale dopo un periodo intermedio di formazione, il compenso base viene erogato una sola volta mentre quello variabile viene riferito alle due procedure selettive, iniziale e finale, singolarmente considerate. Nel caso un componente della commissione partecipi solo alla prima selezione, e alle prove finali partecipi il suo sostituto, al sostituto spetterà solo il compenso variabile, sulla base del numero dei candidati rimasti e del numero delle prove.